

ministro delle finanze adesso considera come una sconcordanza nel nostro diritto amministrativo. Aggiungo un'altra considerazione: con questo disegno di legge noi intendiamo di rendere più facile la procedura della concessione delle acque; con la disposizione che combatto invece noi rendiamo più difficile e più dispendiosa (poichè il tempo per un cittadino rappresenta denaro) la procedura necessaria per ottenere la concessione perpetua delle acque. Io sono convinto che la mia proposta è conforme allo spirito del disegno di legge ora in discussione, e che è soltanto la ripetizione di una disposizione che sta scritta nella legge dei lavori pubblici del 1865.

Io però non vi insisto, poichè non essendo accettata nè dal ministro nè dalla Commissione, non posso avere nessuna speranza di vederla accogliere dalla Camera.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Darò un semplice schiarimento di fatto.

A me pare che la legge 20 marzo 1865 non dia al Governo la facoltà di dare concessioni perpetue; in questa legge non si parla punto di concessioni perpetue, anzi è detto nell'articolo 133 che le concessioni debbano determinare la quantità e il tempo; dunque si tratta sempre di concessioni *ad tempus*.

Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. Devo giustificare un giudizio da me espresso, senza sostenere l'emendamento che ho già ritirato.

Io ho espresso il giudizio che la mia proposta non portava alcuna innovazione alle leggi vigenti; ed ho espresso questo giudizio, rammentando l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, in cui è detto:

“ Le nuove concessioni di acqua, sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo o determinato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, ecc. ”

È dunque vero il giudizio da me espresso che, cioè, il mio emendamento trovava la sua base nella legislazione vigente.

Non aggiungo altro e ripeto che ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ritirata la proposta dell'onorevole Guicciardini e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 nel testo che ho letto.

(È approvato.)

Presentazione della relazione sul disegno di riforma della legge fondamentale della leva marittima.

Presidente. Invito l'onorevole Canevaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Canevaro, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di riforma della legge fondamentale della leva marittima.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa? Su questa presentazione?

Ercole. Sissignore.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ercole. Domando uno schiarimento all'onorevole presidente: cioè se questo disegno di legge, quando fu presentato dal ministro della marina, sia stato dichiarato di urgenza. (No! no!) Allora ne propongo io la urgenza.

È tanto tempo che il paese aspetta questa legge, che io credo non ci separeremo senza che il Parlamento l'abbia approvata.

(La urgenza è ammessa.)

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla derivazione delle acque pubbliche.

Presidente. Passeremo alla discussione dell'articolo 3.

Ne do lettura:

“ In tutti gli altri corsi d'acque pubbliche, le concessioni sono fatte dal prefetto.

“ Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della provincia, nel territorio della quale cade la bocca di derivazione. ”

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Su quest'articolo io propongo un emendamento, cioè che si mantenga l'articolo del progetto ministeriale per quanto concerne la modificazione apportata dalla Commissione al primo capoverso dell'articolo stesso.

La Commissione, quando vi sieno opposizioni, elimina dal pronunciarsi su queste opposizioni il Consiglio di prefettura e ne lascia il giudizio esclusivamente al prefetto; e giustifica questa esclusione con le parole che citerò in appresso.